

Il credito su pegno e il *pawn agreement* si intersecano in questa analisi che si concentra su di uno dei più affascinanti, eppure poco esplorati, istituti giuridici del diritto bancario.

La disamina di questo antico concetto giuridico, che diacronicamente si estende fino all'antichità, si propaga geograficamente alla realtà slava, dove i "lombard", tradotti in ciascuna delle lingue nazionali, sono per definizione i *pawn brokers*.

Il *common law*, da ultimo, fa da utile e necessario corollario di questa disamina multi disciplinare e transnazionale.

**Artur Nowak-Far** è full professor of law, SGH-Warsaw School of Economics, Collegium of International Economics, Department of European Integration and European Law. Professor Nowak-Far ha un Ph D. (Habil.) in diritto dell'Unione Europea (AMU, Poznan), un Ph. D. in Economics (Poznań Economic University); dal 2003 al 2004 è stato consulente del Ministro polacco dell'agricoltura in materie dell'Unione Europea, dal 2007 al 2013 membro del Collegio della Camera Suprema Polacca dei Revisori, dal 2013 al 2015 viceministro degli Affari Esteri (con delega per gli affari legali), dal 2016 al 2023 consulente legale speciale al Senato della Polonia (Camera Superiore del Parlamento), dal 2023 ad oggi vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bank Pekao SA, la seconda più grande banca polacca.

**Pierre de Gioia Carabellese** (Ph.D. PGCAP JD LLM MA LLB & Diploma Legal Practice (Scotland)) è professore ordinario, in Inghilterra dal 2017 (University of Huddersfield e Advance HE), dal 2024 Full Professor of Business Law at SGH-Warsaw School of Economics e professore strutturato alla University of South Wales. Notary Public a Edimburgo, è Solicitor in Scozia, Cilex Executive (avvocato abilitato) in Inghilterra e Galles, e Avvocato a Roma. Prima di diventare professore ordinario in Inghilterra, è stato per nove anni professore associato di business law a Heriot-Watt University (Edimburgo). Ha lavorato negli uffici legali di Deutsche Bank e IMI e in studi internazionali, come Baker & McKenzie. È stato vincitore, a seguito di selezione concorso, di cattedre da ordinario in Australia e Hong Kong. Ha conseguito la specializzazione in discipline bancarie e il dottorato di ricerca in diritto della banca e del mercato finanziario all'Università di Siena.

ISBN 979-12-5965-485-4



9 791259 654854

€ 30,00



P. de Gioia Carabellese A. Nowak-Far

Credito su pegno e *pawn agreement*

7

DN

# Diritto del notariato

Collana diretta da

P. Rescigno – E. Gabrielli – F. Gerbo – M. Forcella – G. Terracciano – L. Colizzi – A. Uricchio

Artur Nowak-Far Pierre de Gioia Carabellese

## Credito su pegno e *pawn agreement*

*Radice storica e prospettiva giuridica, anche di common law*

CACUCCI  EDITORE  
BARI

*Collana pubblicata con l'auspicio del Consiglio Notarile di Roma e della  
Scuola di notariato Anselmo Anselmi*

## **DIRITTO DEL NOTARIATO**

Collana diretta da

P. Rescigno – E. Gabrielli – F. Gerbo – M. Forcella

G. Terracciano – L. Colizzi – A. Uricchio

DIRITTO DEL NOTARIATO

————— 7 —————

Artur NOWAK-FAR    Pierre DE GIOIA CARABELLESE

**CREDITO SU PEGNO  
E *PAWN AGREEMENT***

*Radice storica e prospettiva giuridica, anche di common law*

CACUCCI  EDITORE  
BARI

---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

© 2025 Cacucci Editore - Bari

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacucci.it> e-mail: [info@cacucci.it](mailto:info@cacucci.it)

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

# INDICE

INTRODUZIONE.....	7
-------------------	---

## CAPITOLO PRIMO

### **Il *pawn agreement* fra diritto, società e storia**

1.1. Il credito su pegno nel <i>common law</i> inglese: una introduzione.....	13
1.2. Il credito su pegno fra tradizione e modernità, e in una visuale economica .....	17
1.3. Il <i>pawn agreement</i> nella Antica Grecia .....	24
1.4. Il <i>pawn agreement</i> nella tradizione cinese e araba: una visione internazionale e nuova.....	30

## CAPITOLO SECONDO

### **Elementi causali (e non), e un “*comparator*”: il *pawn agreement***

2.1. Inquadramento sistematico di <i>civil law</i> e <i>common law</i> .....	37
2.2. Il microcosmo della normativa del credito su pegno, sua <i>ratio</i> e il Monte .....	55
2.3. La causa, operatività e soggetti del credito su pegno .....	64
2.3.1. Credito su pegno e operatività.....	64
2.3.2. La causa del diritto italiano (e l' <i>item</i> del <i>pawn agreement</i> ) ....	66
2.3.3. La linea di demarcazione fra <i>pawn agreement</i> e “ <i>other securities</i> ” .....	74
2.3.4. I soggetti del credito su pegno.....	95
2.4. Gli intermediari finanziari e la “bancarietà” dell’attività .....	97
2.5. Lo scopo e il motivo del contratto.....	109
2.6. Il contratto oppegnoratizio e gli altri contratti bancari .....	110
2.7. <i>Pawn agreement</i> , patto marciano, credito su stima e <i>securities</i> del diritto inglese.....	125

2.8.	Dall'obbligo a contrarre al dovere – morale – a negoziare..	138
2.9.	Il <i>pawn agreement</i> : il corrispondente di Oltremarica, ma non “bancario” .....	143

### CAPITOLO TERZO

#### ***L'assessment dell'item fra diritto italiano e common law***

3.1.	La <i>ratio essendi</i> della stima.....	159
3.2.	Perito e relazione con l'istituto di credito .....	164
3.3.	La dinamica della perizia.....	173
3.4.	Credito su stima e cosa.....	176
3.5.	Cosa del credito su pegno e titoli: <i>segue</i> .....	181
3.6.	Il merito di credito e il merito della cosa .....	184
3.7.	Credito su pegno, trasparenza bancaria e vigilanza .....	186

### CAPITOLO QUARTO

#### ***Fra regulation e digital banking***

4.1.	Polizza rappresentativa del credito su pegno e <i>pawn certificate</i> .....	193
4.2.	Polizza, circolazione elettronica e i limiti dell'antiriciclaggio .....	197
4.3.	Polizza digitale e spossessamento .....	201
4.4.	L' <i>enforcement</i> dell' <i>item</i> da parte del <i>pawnee</i> .....	203
4.5.	Il credito su pegno, pegno e <i>floating charge</i> .....	217
4.6.	Azioni esecutive, sovraindebitamento e gli scenari della digitalizzazione.....	227
4.7.	Dal credito su pegno al credito sulla cosa, dal Monte di Pietà alla “(quasi) banca della cosa” .....	241
4.8.	Il <i>pawnbroker</i> del <i>common law</i> e l'intermediario finanziario non bancario .....	262
BIBLIOGRAFIA .....		267

# Introduzione

SOMMARIO: 1. Oggetto della ricerca. – 2. Obiettivi della ricerca. – 3. Piano della ricerca.

## 1. Oggetto della ricerca

Il credito alla cosa sembra rappresentare, nella teoretica delle garanzie, la più negletta forma di credito speciale bancario, malgrado la indiscussa antichità del relativo istituto. Parimenti, gli stessi istituti di credito su pegno, che rappresentano storicamente il tradizionale *player* di questo *niche business*, nella forma del Monte di Pietà medioevale, sono viepiù relegati a fenomeno residuale del tradizionale operare della banca, inquadrati ora, ontologicamente, quale intermediario finanziario non bancario.

Il *pawnbroker*, già nella letteratura di Dickens visto come il più crudele e al tempo stesso il più piccolo dei banchieri, ha rappresentato storicamente nel *common law* la linea di demarcazione, tutt'altro che chiara, fra attività bancaria e quella commerciale, ma anche fra *agere* fisiologico del fare credito e patologia del rapporto creditizio.

Il *compound interest*, l'interesse anatocistico, e di conseguenza l'interesse usurario, che, per l'abbrivio del movimento protestante dal XVI secolo in poi, sono divenuti Oltremarica costante condotta dei *bankers* e di quanti si dichiarano tali, sono stati sottratti nel Continente, ma soprattutto in Italia, alle spinte più estreme. Proprio il movimento dei *Monti di Pietà* di fatto operativi in tutta l'Italia, anche grazie alla quasi contestuale azione dei peculiari e significativi Monti Frumentari del Mezzogiorno, ha dato impulso a una attività quasi bancaria che ha consentito, in una economia non sempre florida, di trovare un punto di equilibrio delicatissimo tra esigenze di piccolo credito e adeguata

raccolta di risparmio fra un pubblico selezionato che voleva rendere profittevole l'impiego di proprie disponibilità finanziarie.

La prospettiva storica e la visuale internazionale, per un lavoro che comunque resta saldamente ancorato alla tradizione europea e specificamente all'ordinamento britannico e al *civil law* (Italia e Polonia), portano ad esaminare le caratteristiche di un contratto, il credito su pegno, che sembra arrivato ai nostri tempi, apparentemente quale sorta di relitto giuridico, in realtà con peculiarità che lo rendono strumento molto agile, inaspettatamente moderno, incredibilmente "internazionale", in quanto *in nuce* vi si ravvisano elementi che lo accomunano alle forme di garanzia più tradizionali del *common law*.

La cosa che sta alla base del credito su pegno, la quale prescinde dal patrimonio dell'oppegnorante e dunque anche dagli algoritmi che reprimono la valutazione oggettiva del merito creditizio, proietta l'istituto in parola verso una dimensione molto moderna, da un lato digitalizzata, dall'altra sostenibile. Quanto a quest'ultimo aspetto, si può ravvisare, nell'attività di erogazione di credito sull'ultima cosa, una missione ESG, *environmental, sustainable, and governance*, di un'impresa bancaria *sui generis*.

## 2. Obiettivi della ricerca

Principale obiettivo della ricerca è quello di rianimare un dibattito giuridico, in un contesto non solo europeo ma internazionale, circa la problematica delle nuove forme di garanzia, come il credito su pegno, e del suo attuale inquadramento nell'assetto complessivo della normativa italiana di parte speciale, il Testo Unico Bancario.

Per perseguire detto obiettivo vengono evidenziate le peculiarità dell'attuale disciplina del credito su pegno, legata ancora a una legislazione datata, che precede lo stesso codice civile. Di questa legislazione, si mettono in luce la sua modernità *ante litteram*, in particolare l'essere basata su meccanismi di *foreclosure* di tipo negoziale, di esecuzione privata della garanzia, che a ben vedere anticipano di decenni la disciplina, asseritamente anglo-americana, con cui in Italia si vanno viepiù implementando forme nuove di responsabilità negoziata della garanzia patrimoniale, ovvero meccanismi legislativi che pretendono di derogare alla garanzia patrimoniale generica del debitore.

Inoltre il lavoro mira a fornire una lettura della causa del contratto in parola come operazione economica, con una causa unitaria, ma caratterizzata da alcuni fondamentali fattori, fra cui principalmente la

valutazione del bene, la garanzia sullo stesso, lo spopolamento, l'esecuzione privata in caso di inadempimento, fattori che concorrono a rendere il contratto di credito su pegno un *unicum*, difficilmente sussumibile negli altri contratti bancari, nemmeno in quello tipico di mutuo.

Quale ulteriore obiettivo, la ricerca mira a dar conto dei soliti “*conundrums*”, dei dilemmi giuridici, che scaturiscono da una *sedes materiae*, rimasta intatta da decenni, la qual cosa, di per sé rara nell'ordinamento giuridico italiano, pone una serie di interrogativi e disamine ancillari fra cui l'affascinante parallelo, prima adombrato, fra *pawn contract* (e le altre garanzie reali assimilabili, esistenti nel diritto inglese e nella legislazione britannica) e appunto il credito di stima, come anche si ritiene qualificabile terminologicamente, alla luce dei suoi elementi causali, il negozio in parola.

Da ultimo, ma solo da un punto di vista di *regulation*, la disamina del credito su pegno mette in luce come il banchiere della cosa si trovi ora a esercitare, inaspettatamente, un ruolo nuovo, il quale coincide con le tematiche più avanzate dell'impresa sostenibile. La natura ESG, ad usare una formula più recente, del credito su pegno si ravvisa in particolare nel concetto di banca etica, dunque quel tipo di istituzione che, nel perseguire le nuove finalità ESG, dà enfasi proprio al concetto di *sustainability*. La ESG e l'etica francescana sembrano trovare, dopo secoli, una inaspettata convergenza, proprio grazie a un istituto quale quello oggetto di disamina.

### 3. Piano della ricerca

Con la prima parte si delineano aspetti evolutivi del credito su pegno e si introduce la sua disamina causale da un punto di vista di operazione unitaria, piuttosto che di doppia causa, come fino ad ora affermato dalla dottrina italiana. Il concetto di operazione unitaria consente di ascriverla a una *transaction ante litteram*, ossia a un'operazione economica moderna, simile alle operazioni finanziarie di *M&As*, di tipo anglo-americano, in cui le finalità sono molteplici e le cause, ammesso che così possa definirsi il contenuto del contratto nel *common law*, sono fissate negozialmente dalle parti in una serie di documenti e contratti concatenati, finalizzati a realizzare obiettivi diversi.

*Mutatis mutandis*, la molteplicità degli obiettivi del credito su pegno, pur nella povertà della sua portata negoziale, fa sì che questa operazione economica sia basata su una struttura complessa, che poggia su

equilibri delicatissimi. Parimenti, si mette in luce la peculiarità, tutta italiana, non riscontrabile nel *common law*, nella corrispondente figura del *pawn agreement*, dello stimatore, quale soggetto formalmente terzo, il cui ruolo, storicamente, dovrebbe rendere la valutazione del bene attività idonea ad assicurare la stabilità del soggetto erogatore, il Monte.

Peraltro, un tale stimatore, anche in questo caso non riscontrabile nel *common law* inglese, assumendo in definitiva il rischio patrimoniale dell'operazione – è infatti obbligato ad acquistare il bene, nel caso in cui non venga acquistato nell'asta –, mette in dubbio le più tradizionali dottrine civilistiche in merito al connubio debito-responsabilità. In particolare, non essendo in alcun modo aggredibili i beni del finanziato, l'oppegnorante, al di là del bene oppegnorato, resta da chiarire, e forse rimane enigmatico e affascinante al tempo stesso, se il finanziato possa considerarsi debitore.

Con il terzo capitolo, si mettono in luce temi controversi del credito su pegno, anche di tipo esegetico, quali quelli concernenti la possibilità di cedere gli stessi, in *pool*, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, la natura della polizza, e la possibilità che la stessa possa essere conclusa in via digitale, quesito quest'ultimo cui si risponde in modo affermativo. Peraltro, pur essendo il contratto di credito su pegno interpretato in una logica di *digital banking*, il lavoro non è lusingato da spinte troppo estensive dell'esegesi dei testi legislativi del 1938/1939. In particolare, si rimane fedeli all'idea, e si argomenta ampiamente, che l'unico bene oppegnorabile sia la cosa mobile in natura, con esclusione di cose quali titoli o beni non materialmente definibili.

L'ultimo capitolo affronta le problematiche della *regulation* e del *corporate law*, disaminando il Monte di Pietà nella sua evoluzione storica, di soggetto che, divenuto di fatto banca con la Legge Bancaria del 1936, viene poi relegato, con l'avvento della onnicomprensiva normativa europea, alla “gabbia” – alla categoria, fuor di *Freudian slip* – dell'intermediario finanziario non bancario, molto italiana. Il lavoro assume una posizione per certi versi eterodossa, in proposito, affermando che il Monte, quale soggetto che per antonomasia fa credito su pegno, costituisce una nuova categoria di quasi banca, la banca alla cosa, diversa dall'altra tipologia, la banca che eroga denaro al *business* e *family*, che al momento costituisce l'unico parametro. Sempre da un punto di vista societario, nel Capitolo si individuano, nel *Mount of Piety*, caratteristiche innovative, quanto involontarie, di virtuosa *corporate governance*. Stante la qualità del prodotto che tali soggetti erogano in via esclusiva, consacrato tuttora in un testo legislativo che sembra

essere un edificio perfettamente bilanciato, l'estraneità, da oltre cinque secoli, di tali soggetti a fenomeni di insolvenza, a differenza delle banche tradizionali, pone un quesito dal vago sapore ironico, se non sarcastico: se sia l'amministratore della banca a poter segnare il triste fato della banca, con il proprio *mismanagement*, o piuttosto la qualità, anche legale, dei prodotti che offre a sancire il successo della stessa. La storia dei Monti di Pietà sembra corroborare, per la prima volta nella letteratura bancaria, la seconda tesi.

## DIRITTO DEL NOTARIATO

---

Collana diretta da

P. Rescigno – E. Gabrielli – F. Gerbo – M. Forcella  
G. Terracciano – L. Colizzi – A. Uricchio

1. Pietro ZANELLI, *Il notaio fra forme e formule*, 2021.
2. Pierre DE GIOIA CARABELLESE, *Il contratto di credito su pegno. Contributo allo studio del digital banking*, 2022.
3. Andrea BELLORINI, *La proprietà e il tempo. Esercizi di insubordinazione*, 2022.
4. Gian Marco ANTONELLI, *La circolazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica*, 2022.
5. Carla SOLINAS, *Autonomia privata e regolazione pubblica nel trattamento dei dati personali*, 2022.
6. Giuseppe TRAPANI, Livio COLIZZI (a cura di), *Le pubblicità: soggetti, oggetti, vicende ed enti*, 2024.
7. Pierre DE GIOIA CARABELLESE, Artur NOWAK-FAR, *Credito su pegno e pawn agreement. Radice storica e prospettiva giuridica, anche di common law*, 2025.